

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 *Consiglio Regionale del Veneto*

U del 11/07/2014 Prot.: 0012906 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

12906  
Al Signor Presidente  
della QUARTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti  
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore  
delegato per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale  
della programmazione

*Loro sedi*


*oggetto:* Progetto di legge n. 444  
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Gianpiero Possamai,  
Federico Caner, Bruno Cappon, Roberto Ciambetti, Maurizio  
Conte, Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi, Arianna Lazzarini,  
Stefano Peraro e Matteo Toscani relativa a: "ISTITUZIONE DEL  
COORDINAMENTO FAUNISTICO VENETO".

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e degli art. 20 e 44 del Regolamento, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Quarta Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Quarta Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.





IX Legislatura

Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione referente.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti dallo stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Clodovaldo Ruffato)



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

NONA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 444**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Ciambetti, Toscani, Cappon, Conte, Finco, Finozzi, Peraro, Caner e Lazzarini

### **ISTITUZIONE DEL COORDINAMENTO FAUNISTICO VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 luglio 2014.

## ISTITUZIONE DEL COORDINAMENTO FAUNISTICO VENETO

*Relazione:*

*Con il provvedimento in esame viene proposta l'istituzione di un ente di carattere tecnico scientifico, denominato "Coordinamento Faunistico Veneto", avente il compito di realizzare studi sulla fauna selvatica e sull'ambiente e di adottare ogni iniziativa atta a promuovere la gestione sostenibile del patrimonio faunistico e dei relativi habitat.*

*Il monitoraggio dello stato di conservazione della fauna, lo studio delle migrazioni e il rilevamento dei dati biometrici, la consistenza delle singole specie selvatiche nell'ambito del territorio regionale in rapporto allo stato dell'ambiente costituiscono attività ormai imprescindibili per la realizzazione di una corretta valutazione degli interventi in materia di fauna selvatica omeoterma di competenza delle regioni.*

*Consapevoli di tali esigenze, alcune regioni hanno già provveduto, nell'ambito delle proprie discipline per la protezione della fauna e l'esercizio della caccia, all'istituzione di propri organi di ricerca e consulenza, mediante l'attivazione di stazioni di osservazione, di censimento e di ricerca biologica, con priorità nel territorio montano e lungo la fascia costiera vallivo-lagunare. (v. Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna).*

*In precedenza, anche le province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente con le leggi provinciali 24/1991 e 14/1987, avevano istituito propri organi di consulenza tecnico scientifica, in continuità con le funzioni analoghe svolte dai disciolti osservatori faunistici.*

*Peraltro, anche la Regione Veneto in attuazione dell'articolo 1, comma 2 della legge regionale 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" ha attuato nel corso di questi anni degli studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica.*

*Il presente testo rielabora le esperienze suesposte, privilegiando il carattere scientifico e tecnico dell'ente in questione in modo che possa contribuire adeguatamente alle strategie di tutela e gestione del patrimonio faunistico nazionale di competenza dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 7 della legge 157/1992.*

*Il testo in esame qualifica la struttura regionale come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica che opera in attuazione degli indirizzi emanati dalla Giunta.*

*Il Coordinamento dunque si configura quale organismo le cui funzioni amministrative ad esso attribuite ("la ricerca applicata, la sperimentazione e la dimostrazione a livello regionale") attengono alla "gestione unitaria a livello regionale" che l'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 1998, n. 23 "Conferimento agli enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione" riserva alla Regione.*

*Possono avvalersi della consulenza del Coordinamento, le province, gli enti locali, gli enti parco e gli enti di gestione delle riserve naturali regionali nonché gli ambiti territoriali di caccia, i comprensori alpini e le strutture quali:*

- a) le aziende faunistiche-venatorie;*
- b) le aziende agri-turistico-venatorie;*

- c) *i centri privati di riproduzione della fauna selvatica;*
  - d) *gli allevamenti previsti dal comma 1, dell'articolo 17 della legge 157/1992.*
- Il particolare il Coordinamento svolge attività di sperimentazione di interventi volti al miglioramento della consistenza faunistica e delle risorse ambientali.*

*Si sottolinea, infine, il sistema organizzativo snello del Coordinamento e il contenimento dei costi degli organi del Coordinamento.*

*Nel dettaglio degli articoli la proposta legislativa prevede:*

- *all'articolo 1 si indicano le finalità che la Regione intende perseguire tramite l'istituzione del Coordinamento Faunistico Venatorio;*
- *all'articolo 2 si individuano le funzioni del Coordinamento, nonché l'attivazione di eventuali stazioni di osservazione decentrate nel territorio;*
- *agli articoli 3 e 4 si definiscono nel dettaglio le funzioni di studio e consultive svolte dal Coordinamento;.*
- *agli articoli da 5 a 10 si definiscono la struttura del Coordinamento. In particolare, vengono individuati gli organi con funzioni di programmazione, indirizzo e controllo strategico, il presidente con funzioni di coordinatore nella persona dell'Assessore regionale alla Caccia e l'assemblea del Coordinamento mentre il controllo di regolarità amministrativa contabile sugli atti di gestione viene svolto dal collegio dei revisori dei conti (articolo 9). Il controllo dell'attività dell'ente compete alla Giunta regionale che ne riferisce poi alla competente commissione consiliare (articolo 10).*
- *agli articolo 11 e 12 si definiscono sia la struttura organizzativa sia il personale proprio, viene inoltre previsto l'avvalimento di personale in comando dalla Regione e dagli enti regionali;*
- *all'articolo 13 si individuano le fonti di finanziamento regionale come contributi al funzionamento e per attività specifiche nonché su somme assegnate da UE, Stato o enti locali o anche da prestazioni rese;*
- *all'articolo 14 si definiscono gli aspetti finanziari della proposta di legge.*

## **ISTITUZIONE DEL COORDINAMENTO FAUNISTICO VENETO**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dalla direttiva del Consiglio del 30 novembre 2009 n. 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dalla direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat, dalla Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, di cui alla legge 24 novembre 1978, n. 812 e dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 503, al fine di promuovere la gestione sostenibile del patrimonio faunistico e dei relativi habitat e l'adozione delle misure necessarie al loro mantenimento e di tutelare le specie oggetto di ornitologia amatoriale, attua per il tramite del Coordinamento faunistico veneto di cui all'articolo 2, studi sulla fauna selvatica e sull'ambiente e adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

### **Art. 2 - Coordinamento Faunistico Veneto.**

1. Per concorrere al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito il Coordinamento faunistico veneto, di seguito denominato "Coordinamento", ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, che opera in attuazione di indirizzi emanati dalla Giunta regionale.

2. Al fine di corrispondere alle specifiche necessità dei particolari e diversi ambienti naturali del Veneto, il Coordinamento può operare anche in forma decentrata sul territorio mediante l'attivazione di stazioni di osservazione, di censimento e di ricerca biologica, con priorità nel territorio montano e lungo la fascia costiera vallivo-lagunare.

3. Possono avvalersi della consulenza del Coordinamento, le province, gli altri enti locali, gli enti parco e gli enti di gestione delle riserve naturali regionali nonché gli ambiti territoriali di caccia, i comprensori alpini, le strutture di iniziativa privata di cui al Titolo IV della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e le imprese agricole che realizzano, in materia di valorizzazione faunistica del territorio, investimenti aziendali cofinanziati con risorse pubbliche.

### **Art. 3 - Funzioni del Coordinamento.**

1. Il Coordinamento o svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime, in relazione alle funzioni della Regione di cui all'articolo 1, comma 2 della legge regionale n. 50/1993 anche su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, pareri tecnico-scientifici per la gestione sostenibile dell'ambiente e della fauna selvatica;
- b) effettua sull'intero territorio regionale, anche in collaborazione con enti e associazioni, studi, ricerche scientifiche e monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica, in particolare con il rilevamento dei dati biologici, ecologici ed etologici, con censimenti e marcature, con lo studio delle migrazioni ed il rilevamento dei dati biometrici, al fine di verificare la distribuzione, tendenza e consistenza delle singole specie selvatiche nell'ambito del territorio regionale;

- c) svolge attività di sperimentazione di interventi volti al miglioramento della consistenza faunistica e delle risorse ambientali e dei relativi habitat, ai fini della ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio;
- d) coordina e verifica le ricognizioni della consistenza faunistica effettuate dagli ambiti territoriali di caccia, dai comprensori alpini e dalle aziende faunistiche;
- e) promuove, attua o coordina i censimenti della fauna selvatica, fatte salve le competenze per le operazioni di censimento della tipica fauna alpina esistente nei comprensori alpini cui provvede la provincia, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della legge regionale n. 50 del 1993;
- f) propone agli enti competenti misure per la mitigazione dell'impatto provocato da specie selvatiche sulle attività produttive o su altre specie;
- g) esprime i pareri di cui agli articoli 19 e 19 bis della legge n. 157 del 1992;
- h) promuove corsi, incontri, convegni e cura pubblicazioni anche al fine di favorire una più vasta diffusione delle conoscenze nella materia fra i soggetti interessati;
- i) esprime pareri, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si procede indipendentemente dalla sua acquisizione, sugli schemi di disegni di legge e sui progetti di legge in materia di tutela della fauna e disciplina del prelievo venatorio nonché in materia di ornitologia amatoriale.

2. Il Coordinamento, per l'espletamento delle sue funzioni collabora con università, istituzioni di ricerca, enti e associazioni a livello regionale, nazionale ed internazionale, stipulando apposite convenzioni.

#### **Art. 4 - Esercizio delle funzioni.**

1. Nello svolgimento delle funzioni di cui alle lettere a), b), c), ed e), del comma 1 dell'articolo 3, il Coordinamento si attiene a protocolli operativi definiti d'intesa con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con i quali si definiscono le modalità esecutive delle attività e per la validazione scientifica dei risultati acquisiti in esito a iniziative di ricerca e sperimentazione.

#### **Art. 5 - Organi del Coordinamento.**

1. Sono organi del Coordinamento:
- a) il presidente con funzioni di coordinatore;
  - b) l'assemblea di coordinamento;
  - c) il collegio dei revisori dei conti.

#### **Art. 6 - Il presidente e l'assemblea di coordinamento.**

1. L'assemblea di coordinamento è composta dal presidente e da altri membri, nominati dalla Giunta regionale, in deroga ai termini di durata previsti dall'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi", rimane in carica per cinque anni.

2. Il presidente è l'Assessore regionale alla caccia o un suo delegato.

3. Gli altri membri del consiglio sono scelti tra persone in possesso di comprovata competenza in materia faunistica, agricola, ambientale e giuridiche.

4. Ai componenti del consiglio di amministrazione, per l'esercizio delle funzioni inerenti l'incarico, è riconosciuto un rimborso spese.

#### **Art. 7 - Funzioni del presidente.**

1. Il presidente ha la rappresentanza legale del Coordinamento, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato faunistico, sovrintende al funzionamento del Coordinamento e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.

#### **Art. 8 - Funzioni dell'assemblea di Coordinamento.**

1. L'assemblea:
  - a) nomina tra i propri componenti il vicepresidente che esercita le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento;
  - b) approva il bilancio preventivo e il rendiconto generale del Coordinamento;
  - c) approva il programma annuale di attività e lo trasmette per conoscenza alla competente commissione consiliare;
  - d) esprime i pareri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), g) e i).

#### **Art. 9 - Il collegio dei revisori.**

1. Il collegio dei revisori è composto da due membri effettivi e uno supplente nominati dal Consiglio regionale del Veneto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 "Attuazione della Direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili"; il presidente è eletto dal collegio nella prima riunione tra i propri componenti effettivi.

2. Il personale dipendente della Regione del Veneto e di enti, aziende, agenzie o società con partecipazione maggioritaria della Regione non possono essere nominati componenti del collegio dei revisori dei conti.

3. Il collegio dei revisori, i cui membri rimangono in carica per la durata dell'assemblea di Coordinamento e possono essere riconfermati una sola volta, esercita funzioni di controllo e di verifica contabile sul funzionamento del Coordinamento, effettuando verifiche trimestrali di cassa e vigilando sulla regolarità contabile; predispone la relazione esplicativa al bilancio e redige la relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità gestionale.

4. Il presidente del collegio comunica i risultati delle attività di cui al comma 3 al presidente del Coordinamento e alla Giunta regionale che ne riferisce alla competente commissione consiliare.

5. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale nella misura del cinquanta per cento di quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle unità locali socio sanitarie di massima dimensione.

#### **Art. 10 - Vigilanza.**

1. Il Coordinamento è sottoposto al controllo della Giunta regionale che lo esercita sul bilancio e rendiconto generale e sul programma annuale di attività e ne riferisce alla competente commissione consiliare.

#### **Art. 11 - Struttura organizzativa e funzionamento.**

1. Il Coordinamento si articola in un'area funzionale zoologico faunistica e in un'area ambientale operanti in modo integrato sulla base del programma annuale di attività approvato dall'assemblea.



#### **Art. 12 - Personale.**

1. Il Coordinamento si avvale di personale proprio assunto in conformità alle norme in materia di assunzioni presso gli enti del comparto regioni - autonomie locali ovvero di personale trasferito in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale".

2. Il Coordinamento può avvalersi di personale in comando dalla Regione del Veneto e da enti, aziende o agenzie regionali.

#### **Art. 13 - Bilancio, contabilità, patrocinio e risorse finanziarie.**

1. Le entrate proprie del Coordinamento sono costituite da:

- a) il contributo ordinario regionale per il funzionamento;
- b) contributi straordinari regionali per attività specifiche;
- c) somme assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e dagli enti locali, per l'attivazione di specifici progetti;
- d) entrate derivanti da prestazioni rese in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

2. Il bilancio e il relativo assestamento nonché il rendiconto generale sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla normativa regionale in materia.

3. Il Coordinamento può avvalersi della convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

4. Il Coordinamento stipula apposita convenzione con la Regione del Veneto per potersi avvalere dell'Avvocatura regionale del Veneto, sempreché non sussistano conflitti di interesse anche potenziali con la Regione medesima.

5. In prima applicazione della presente legge la Giunta regionale assegna un contributo straordinario per l'acquisizione di beni e attrezzature necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge.

#### **Art. 14 - Norma finanziaria.**

1. Le spese per l'attuazione della presente legge, quantificate in euro 50.000,00 per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U034 "Servizi integrati agro-faunistici venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.

## INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Coordinamento Faunistico Veneto.....	3
Art. 3 - Funzioni del Coordinamento.....	3
Art. 4 - Esercizio delle funzioni.....	4
Art. 5 - Organi del Coordinamento.....	4
Art. 6 - Il presidente e l'assemblea di coordinamento. ....	4
Art. 7 - Funzioni del presidente. ....	5
Art. 8 - Funzioni dell'assemblea di Coordinamento.....	5
Art. 9 - Il collegio dei revisori. ....	5
Art. 10 - Vigilanza. ....	5
Art. 11 - Struttura organizzativa e funzionamento. ....	5
Art. 12 - Personale. ....	6
Art. 13 - Bilancio, contabilità, patrocinio e risorse finanziarie.....	6
Art. 14 - Norma finanziaria.....	6

PARTE NOTIZIALE  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 3**

**Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)**

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO (1) (2)

**Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e delle direttive 79/409/CEE, del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, tutela la fauna selvatica in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali e disciplina il prelievo venatorio, in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e da non arrecare danno alle produzioni agricole.
2. La Regione, a tal fine, adotta le misure necessarie al mantenimento ed all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con la conservazione degli equilibri naturali e con le esigenze produttive agricole. Promuove ed attua studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.
3. In attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell'allegato I delle citate direttive.

**Art. 24 - Comprensori alpini. (3)**

1. Le Province, il cui territorio sia compreso tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi, sono delegate, in attuazione della pianificazione, ad istituire comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali.
2. Il Comprensorio alpino è una struttura associativa senza fini di lucro, e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano provinciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 9.

3. Gli organi del comprensorio sono quelli stabiliti al comma 3 dell'articolo 21.
4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Provincia nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali e in sintonia con l'articolo 14 della legge n. 157/1992.
5. Al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21.
6. Il Comitato direttivo del Comprensorio in attuazione di quanto previsto al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, può iscrivere al Comprensorio un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal piano provinciale nel rispetto dei criteri definiti al comma 4 dell'articolo 23.
7. Alle operazioni di censimento della tipica fauna alpina esistente nel Comprensorio provvede la Provincia, che si avvale della collaborazione dei comitati direttivi dei comprensori.
8. Per la determinazione dei Comprensori, l'apposizione di tabelle è obbligatoria solo al confine della zona Alpi e con le altre Province.

- 
- (1) In relazione alla disciplina del prelievo venatorio in deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 vedi la legge regionale 13 agosto 2005, n. 13 .
  - (2) Con sentenza n. 139/2013 (G.U. - 1<sup>a</sup> serie speciale n. 25/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 , con i quali si prevede rispettivamente l'inserimento del comma 3 bis all'articolo 20 bis e si modifica la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , in quanto sottraggono al regime della autorizzazione paesaggistica, rispettivamente, gli appostamenti per la caccia al colombaccio e gli appostamenti fissi per la caccia, atteso che non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina la esecuzione di un intervento al rilascio della autorizzazione paesaggistica, considerato che tale istituto persegue finalità di tutela dell'ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato. L'articolo 2 comma 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 , con il quale si prevede la modifica della lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , viene dichiarato illegittimo anche nella parte in cui esenta dal titolo abilitativo edilizio gli appostamenti fissi per la caccia, realizzati secondo gli usi e le consuetudini locali, atteso che la disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio e dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale di governo del territorio che vincola la legislazione regionale di dettaglio e che gli appostamenti oggetto della norma si configurano quali fissi e quindi comportano una significativa e permanente trasformazione del territorio che la stagionalità della attività venatoria, e conseguentemente dell'impiego dell'appostamento, non vale ad escludere. La legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 122/2012 (G.U. - 1<sup>a</sup> serie speciale n. 43/2012), col quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) e terzo della Costituzione.
  - (3) I commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)" dettano disposizioni transitorie

disponendo che “1. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, in carica alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale (1996-2001) approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)”, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi statuari.

2. L’insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1 deve avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato dalla presente legge, decorsi inutilmente i quali la provincia territorialmente competente provvede alla nomina di un commissario straordinario.”.

**Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (1).**

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO (2).

**Art. 19 - Controllo della fauna selvatica.**

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

**Art. 19-bis - Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE (3).**

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale

dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.

5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE.

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.

(2) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 11-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e il comma 3-bis dell'art. 3, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunti dalle relative leggi di conversione.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 3 ottobre 2002, n. 221 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2002, n. 239), modificato dalle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009 – e così sostituito dall'art. 26, comma 2, L. 6 agosto 2013, n. 97. In precedenza, il presente articolo era stato modificato dall'art. 7, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge.

## **Nota all'articolo 6**

### **Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 (BUR n. 59/1997)**

PROCEDURE PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE A PUBBLICI INCARICHI DI COMPETENZA REGIONALE E DISCIPLINA DELLA DURATA DEGLI ORGANI

#### **Art. 3 - Durata e scadenza degli organi.**

1. Gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il centoventesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione.

## **Nota all'articolo 12**

### **Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 (BUR n. 65/1997)**

#### **DISPOSIZIONI IN TEMA DI ORDINAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE**

##### **Art. 9 - Mobilità del personale.**

1. Nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale stabilisce le modalità di attuazione della mobilità con gli enti strumentali o dipendenti dalla Regione.
2. La Regione disciplina la mobilità del proprio personale previa consultazione con le associazioni regionali degli Enti locali, in relazione alla delega di funzione agli enti stessi. La Regione, anche per conto dei suoi enti strumentali o dipendenti, può aderire alla mobilità di livello nazionale, sulla base di preventive intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.
3. La Giunta regionale disciplina le procedure di mobilità all'interno del comparto Regioni-Enti locali nonché da e verso gli enti del comparto sanitario; per quanto riguarda la mobilità mediante comando continua ad applicarsi l'articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- 3 bis. Il trasferimento da e verso altri enti regionali operanti sul territorio regionale, nel rispetto dei relativi contratti collettivi nazionali, può riguardare anche personale di comparti diversi da quelli di cui al comma 3, ove sussista apposito accordo tra le amministrazioni interessate nel quale sono indicate le modalità ed i criteri del trasferimento, il numero dei lavoratori da trasferire e le specifiche professionalità dagli stessi possedute. (1)

-----  
(1) Comma inserito da art. 2 legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 .

## **Nota all'articolo 13**

### **Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)**

#### **ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE (1)**

##### **Art. 52 - Servizio di tesoreria.**

1. Il servizio di tesoreria è affidato in conformità alle vigenti disposizioni di legge. (2)
2. Entro i tre mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio il tesoriere regionale deve rendere il conto della gestione del servizio svolto contenente tutti gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa, nonché dei depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprietà della Regione.

-----  
(1) Con legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10 recante "Regionalizzazione del patto di stabilità interna" è stata definita a decorrere dall'anno 2012, per gli enti



locali del Veneto, la disciplina del patto di stabilità interno affidando alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e con il coinvolgimento delle autonomie locali nelle forme previste dall'articolo 3, le relative modalità attuative nel rispetto dei principi indicati all'articolo 2.

(2) Comma così sostituito da comma 2 art. 94 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1.